

Proposta per un

REGOLAMENTO (CE) n./... DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾ (in appresso denominato "regolamento di base"), e in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni ⁽²⁾,

considerando che:

- (1) è necessario favorire l'adozione di nuovi requisiti e procedure amministrative nel regolamento (CE) n. 1702/2003 del 24 settembre 2003 della Commissione, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ⁽³⁾, per l'emissione di permessi di volo, apportando le modifiche del caso al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione.
- (2) I provvedimenti contemplati dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia ⁽⁴⁾ conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b) e 14, paragrafo 1 del regolamento di base.
- (3) I provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere ⁽⁵⁾ del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito in base all'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento di base.

¹ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione del 24 settembre 2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5).

² GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 dell'8 maggio 2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17)

³ GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione dell'8 maggio 2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16).

⁴ [Parere n. 02-2007]

⁵ [Da formulare]

- (4) Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione deve essere di conseguenza modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è qui modificato sostituendo il paragrafo 3 dell'articolo 3 con il seguente testo:

3. In deroga al paragrafo 1, il mantenimento dell'aeronavigabilità di un aeromobile in possesso dell'autorizzazione di volo, senza pregiudizio per il diritto comunitario, sarà assicurato sulla base delle specifiche soluzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, così come definite nel permesso di volo emesso conformemente all'allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (Parte 21).

Articolo 2

L'allegato I (parte M) al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è qui modificato come segue:

1. La prima frase del comma a) del paragrafo M.A.707 è sostituita dalla seguente frase:

per essere approvata ai fini dell'effettuazione di verifiche dell'aeronavigabilità o della concessione di permessi di volo, un'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità dovrà essere dotata di personale appropriato di revisione per emettere certificati di revisione dell'aeronavigabilità ai sensi del M.A., capitolo I ovvero raccomandazioni ovvero per emettere un permesso di volo ai sensi della parte 21.A.711, comma d).

2. Il comma b) del paragrafo M.A.711 è sostituito dal seguente:

- b) Inoltre, un'impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità può essere autorizzata:

1. a rilasciare un certificato di revisione della navigabilità, oppure;
2. a formulare una raccomandazione per la revisione dell'aeronavigabilità a uno Stato membro di registrazione, oppure;
3. a emettere un permesso di volo conformemente alla parte 21A.711, lettera d), compresa l'approvazione delle condizioni di volo conformemente alla parte 21A.710, lettera a), comma 3), secondo le procedure concordate con la sua autorità competente per la manutenzione, e quando l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di per sé controlla, in base alla propria approvazione, la configurazione dell'aeromobile ed attesta la conformità con le condizioni di progetto approvate per il volo.

3. L'appendice VI, modulo 14 dell'AESA, è modificata inserendo una nuova colonna intitolata "Emissione dei permessi di volo autorizzata" nella tabella posta a pagina 1, a destra della colonna denominata "Verifica dell'aeronavigabilità autorizzata".

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2007.

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per la Commissione

Membro della Commissione